

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 14

PROPOSTA DI AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUSARO, BATTAGLIA, DUTTO, PELLICANÒ

Presentata l'11 gennaio 1984

Aggiunta al Regolamento della Camera di un articolo 68-bis recante disciplina della formulazione dei progetti di legge

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente si completa il pacchetto delle proposte da noi presentate al fine di assicurare una migliore intelligibilità dei testi normativi.

Il pacchetto comprende:

la proposta di legge n. 892, presentata il 23 novembre 1983, concernente la fissazione di alcuni criteri di applicazione generale sulla formulazione dei testi normativi (titolo della legge; titolo dei singoli articoli o rubrica; limite al numero dei commi per articolo; limite al numero di proposizioni per ciascun comma; numerazione ufficiale dei commi; criterio *standard* per i richiami);

la proposta di modificazione al Regolamento della Camera Doc. II, n. 12, che si occupa dei rinvii ad altre norme;

la proposta di modificazione al Regolamento della Camera Doc. II, n. 13, che reca la disciplina delle cosiddette « norme intruse »;

la presente proposta di modificazione al Regolamento, che integra, sul piano regolamentare, i criteri contenuti nella proposta di legge n. 892.

Come già illustrato nelle rispettive relazioni, tali documenti sono stati elaborati tenendo conto degli studi, delle conclusioni e delle proposte della « Commissione di studio sui problemi concernenti la semplificazione delle procedure e la fattibilità e l'applicabilità delle leggi, nonché l'approntamento dei conseguenti schemi normativi », la quale concluse i suoi lavori nella primavera del 1981.

TESTO PROPOSTO

Dopo l'articolo 68 del Regolamento è inserito il seguente articolo 68-bis:

« 1. Ciascun progetto di legge deve avere un titolo espressivo del suo contenuto.

2. Ciascun articolo del progetto di legge deve avere un titolo espressivo del suo contenuto, a meno che il progetto non si componga di un articolo unico.

3. La mancanza di intitolazione del progetto di legge ovvero di uno o più dei suoi articoli costituisce motivo di irricevibilità del progetto, ovvero di improcedibilità, nel caso in cui tale irregolarità si determini successivamente.

4. I commi di ciascun articolo sono numerati a cura dei proponenti. Qualora un articolo contenga più di cinque commi il Presidente della Camera invita i presentatori a suddividerlo in più articoli.

5. Di norma ogni comma si compone di una sola proposizione. Qualora contenga più di tre proposizioni il Presidente invita i presentatori a riformularlo ovvero a suddividerlo in più commi ».